

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e relative norme di attuazione di cui al decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
- VISTA** la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza;
- VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della Legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;

- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n.127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n.380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con legge 31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazione, integrazioni e proroghe, concernente la partecipazione Italiana ad operazioni militari internazionali;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 207 del 6 settembre 2007;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 224 del 26 settembre 2007;
- CONSIDERATO** che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 700 posti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 70% corrispondente a 490 posti mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 30% corrispondente a 210 posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservata due terzi di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri il restante terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
- VISTO** il foglio n. 116/5/1012/46.51 del 16 giugno 2008 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato la pubblicazione del bando di concorso;
- RAVVISATA** l'opportunità di prevedere nel concorso indetto con il presente decreto una prova di preliminare cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
- RITENUTO** opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare previste dal presente decreto venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso,

DECRETA

Articolo 1. ***Posti a concorso***

1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 6° corso annuale (settembre 2009 - giugno 2010) di n. 210 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, così ripartiti:
 - a. un terzo ai Brigadieri Capi;
 - b. un terzo ai Brigadieri e Vicebrigadieri;
 - c. un terzo agli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri.

La ripartizione verrà effettuata tenendo conto del grado rivestito dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al successivo articolo 4.

2. I posti eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori. Al termine della compensazione, ulteriori posti rimasti scoperti saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al 14° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori 2009-2011, indetto in pari data con distinto decreto.
3. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza del ruolo ispettori.
4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nel *Giornale Ufficiale della Difesa*.

Articolo 2. ***Riserve di posti***

1. Dei 210 posti messi a concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, 10 (dieci) sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda, precisando in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali. Tale livello non è richiesto per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti.
2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Articolo 3. ***Requisiti di partecipazione***

1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare:
 - a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, siano essi Brigadieri Capi, Brigadieri o Vicebrigadieri, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
 - siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva, fino agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo articolo 9;
 - abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
 - non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente);
 - non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
 - non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a

procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

- b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a.:
- abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei Carabinieri, compreso il periodo trascorso presso le Scuole dell'Arma quali allievi dell'Arma;
 - siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado o lo conseguano entro il 31 dicembre 2008. Il concorrente che:
 - all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicare, a mezzo telegramma, al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma", l'avvenuto conseguimento con il relativo voto;
 - abbia conseguito il titolo di studio all'estero, dovrà documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
- Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso.

2. L'ammissione al corso è subordinata al possesso della idoneità sotto il profilo psico-fisico ed attitudinale, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi articoli 9 e 10.
3. I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1, lettera b), seconda alinea, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo articolo 4, comma 1. Tali requisiti, nonché il possesso dell'idoneità di cui al precedente comma 2, devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi e non riacquistino l'idoneità entro il 10° giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneità fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purché continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1, lettera a). Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo articolo 18.

Articolo 4.

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - redatta sull'apposito modulo (fac-simile in allegato "1", che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile presso tutti i comandi dell'Arma;
 - firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comporterà la non ammissione al concorso;
 - presentata al comando del reparto di appartenenza *entro il termine di **trenta** giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 19 del 10 luglio 2008 (www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale)*. Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio sopra indicato. I Comandi/Reparti che avranno ricevuto le domande di partecipazione al concorso provvederanno a trasmetterle - con le modalità che saranno rese note dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - al **Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma**, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
2. Il concorrente che nel periodo di presentazione delle domande si trovi per motivi di servizio in territorio estero, potrà presentare, entro il medesimo termine, la domanda al Comando/Reparto di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.
3. Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:
 - 1) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;

- 2) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova facoltativa (due sole a scelta fra inglese, francese, tedesco, spagnolo, albanese, turca, araba, russa e cinese). I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, che intendano sostenere detta prova potranno scegliere solo fra inglese, francese, spagnolo, albanese, turca, araba, russa e cinese;
- 3) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovrà altresì segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, al Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, eventuali modifiche del recapito indicato nella domanda ed ogni altra variazione delle notizie ivi riportate.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- 4) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il conferimento di tali dati è imprescindibile ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le responsabilità penali ed amministrative circa eventuali dichiarazioni mendaci.
5. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti è causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, con comunicazione personale.

Articolo 5. ***Svolgimento del concorso***

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) una prova preliminare di cultura generale, che l'Amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei partecipanti al concorso superi le 1100 unità;
 - b) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
 - c) degli accertamenti psico-fisici;
 - d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei Carabinieri;
 - e) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;
 - f) un esame facoltativo di lingua straniera, con prove scritta ed orale.Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tessera personale di riconoscimento ed in uniforme, salvo coloro autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di giacca e cravatta.
3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1.

Articolo 6 ***Prova preliminare***

1. Qualora il numero dei partecipanti al concorso superi le 1100 unità, i concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza di requisiti, che potrà essere accertata anche successivamente, saranno sottoposti ad una prova preliminare che l'Amministrazione si riserva di far effettuare. Detta prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un test comprendente 100 (cento) domande di cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova è intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e della lingua straniera prescelta, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (ad eccezione dei concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2, comma 1 che intendano sostenere la prova in tedesco, i quali

- dovranno limitare la scelta alle prime tre lingue straniere), nonché la capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
2. La prova preliminare, qualora la medesima abbia luogo, verrà svolta a partire dal **22 settembre 2008**. Il calendario e la sede della suddetta prova, - ovvero notizia della non effettuazione della prova medesima - saranno comunicati con avviso che sarà pubblicato nel *Giornale Ufficiale della Difesa* del **30 agosto 2008**, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nel *Giornale Ufficiale della Difesa* - del **30 agosto 2008** tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione nella *Giornale Ufficiale della Difesa* sopracitata di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. Fermo restando che solo la pubblicazione nel *Giornale Ufficiale della Difesa* ha valore di notifica, il calendario della prova preliminare potrà essere consultato sui siti internet "www.persomil.difesa.it", "www.carabinieri.it". e "www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale".
 3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, *senza attendere alcuna convocazione*, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di tessera personale di riconoscimento ed in uniforme, salvo coloro autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di giacca e cravatta. Dovranno inoltre portare al seguito la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda ed una **penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu**.
 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in più di una sessione non sarà consentita la presentazione di eventuali richieste di modifica del turno di presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate, che rivestano il carattere di eccezionalità, saranno valutate in relazione alla compatibilità con le esigenze organizzative della prova stessa.
 5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonché portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento di tali organi.
 6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova di preselezione verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alle prove successive. La valutazione dell'esito della prova è affidata alla commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 15 che, per l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarrà di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
 7. I primi 1100 (millecento) concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma 6 ed i parimerito, saranno ammessi a sostenere la prova scritta attinente ai servizi d'istituto di cui al successivo articolo 8.
 8. L'elenco **degli ammessi alla successiva prova scritta** (1100 più i concorrenti che occupino la medesima posizione di graduatoria dell'ultimo candidato ammesso) ed il calendario di convocazione alla prova di cui al successivo articolo 7, saranno consultabili sui siti web www.carabinieri.it, www.persomil.difesa.it, e "www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale" con avviso pubblicato nel *Giornale Ufficiale della Difesa* del **10 ottobre 2008**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati potranno chiedere informazioni sull'esito della prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento della prova scritta al Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per il Personale Militare - Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bliigny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

Articolo 7

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. Per i candidati risultati idonei alla prova preliminare di cui al precedente articolo 6, i Comandi di Corpo interessati trasmetteranno al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per l'esame dei requisiti previsti nel precedente articolo 3 e per la valutazione dei titoli previsti dal successivo articolo 16:
 - a. copia della documentazione matricolare e caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) chiuso e redatto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande con la motivazione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al 6° corso annuale

allievi marescialli del ruolo ispettori";

- b. lo specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso Reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso presso le Scuole allievi dell'Arma per la frequenza del corso allievi dell'Arma).

2. Qualora non venga effettuata la prova preliminare di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a., i Comandi di Corpo riceveranno disposizioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, circa i tempi di trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 8 **Prova scritta**

1. I concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 7, dovranno sostenere una prova scritta, della durata di cinque ore, consistente in un elaborato attinente ai servizi d'istituto, sulla base del programma indicato nell'allegato "2", che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo il **24 ottobre 2008**, con inizio non prima delle ore 08.30. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nel **Giornale Ufficiale della Difesa del 30 settembre 2008**, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, consultabile anche sui siti web "www.carabinieri.it", "www.persomil.difesa.it" e "www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale" nonché presso i comandi stazione carabinieri. In caso di mancata effettuazione della prova preliminare, la sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nel **Giornale Ufficiale della Difesa del 30 agosto 2008**. Resta a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione nei *Giornali Ufficiali della Difesa* sopracitate/nei siti istituzionali di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I concorrenti ammessi alla prova sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di tessera personale di riconoscimento, di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu ed in uniforme, salvo coloro autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di giacca e cravatta. Durante la prova i concorrenti saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al 5° comma del precedente articolo 6 e sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'articolo 2, che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua) messi a disposizione dalla Commissione esaminatrice. L'Amministrazione militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati lasciati eventualmente in custodia.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvederà la commissione di cui al successivo articolo 15, comma 2. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 16. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all'identificazione del concorrente. Verranno altresì esclusi tutti i concorrenti che potranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato.
6. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici e quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 9 e 10 saranno consultabili sui siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con avviso pubblicato nel **Giornale Ufficiale della Difesa del 20 gennaio 2009**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati potranno chiedere informazioni sull'esito della prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari di controllo e di quelli attitudinali al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per il Personale militare - Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935.

Articolo 9 **Accertamenti psico-fisici**

1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente articolo 8, saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119, Roma, a cura della Commissione tecnica (collegio medico) di cui al successivo articolo 15, comma 1, lettera b), ad accertamenti psico-fisici disciplinati da apposite norme tecniche, volti ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per coloro che entro il termine di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a) siano stati già giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio Reclutamento e Concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566948), entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta purché risulti compatibile con la data di svolgimento della prova orale di cui al successivo articolo 11.
3. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nel *Giornale Ufficiale della Difesa*, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
4. In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilità circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
5. La Commissione tecnica (collegio medico), seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - "idoneo";
 - "non idoneo", con l'indicazione del motivo.
6. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
7. All'atto della presentazione i candidati dovranno presentare specchio riepilogativo delle vicende sanitarie, rilasciato dalle Infermerie competenti, che avranno cura di aggiornare la scheda personale del militare anche sul sistema operativo "SISAD" entro la data di convocazione.

Articolo 10 **Accertamento attitudinale**

1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti di cui al precedente articolo 9 saranno sottoposti, a cura della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 15, comma 1, lettera c), ad accertamento attitudinale, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, disciplinato da apposite norme tecniche.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento attitudinale sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio Reclutamento e Concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta purché risulti compatibile con la data di cui al precedente articolo 9, comma 2.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la Commissione tecnica esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di non idoneità, senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Articolo 11 **Prova orale**

1. I concorrenti risultati idonei negli accertamenti di cui al precedente articolo 10 saranno convocati alla prova orale, che verterà sulle materie di cui ai programmi riportati nell'allegato "4", che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori relativi alla prova orale, provvederà a predeterminare i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di ciascuna

materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che garantiranno l'imparzialità della prova.

3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sarà valutato dalla Commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione potrà essere tuttavia disposta solo se compatibile con la data di formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 16, comma 1, del presente decreto.
4. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30mi. Il candidato "non idoneo" non sarà compreso nelle graduatorie finali.
5. Al termine di ogni seduta della prova sarà affisso nella sede di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

Articolo 12

Esame facoltativo di lingue

1. L'esame facoltativo di lingue straniere, solo per i concorrenti che abbiano espressamente chiesto di sostenerlo nella domanda di partecipazione al concorso, consisterà in una prova scritta nelle lingue prescelte, non più di due, tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese (i concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2, non potranno scegliere l'esame facoltativo in lingua tedesca). Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30i) permetterà di sostenere la successiva prova orale di lingua, secondo i programmi stabiliti nell'allegato "4", che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento delle prove scritte od orale in una delle due lingue eventualmente prescelte, non preclude la possibilità di sostenere le prove nella seconda lingua.
2. Per lo svolgimento dell'esame, l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'articolo 15, comma 2, sarà sostituito dall'insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare o da autorità da lui delegata.
3. Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove (scritta e orale) di lingua, sarà assegnata una votazione in trentesimi in funzione della media aritmetica dei voti –sempre espressi in trentesimi– riportati in ciascuna delle suddette prove. A tale votazione corrisponderà, per ciascuna lingua, il seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16:
 - a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
 - da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30;
 - da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
 - da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
 - da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30;
 - da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
 - b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
 - da 18,00 a 21,00/30: 0,75/30;
 - da 21,01 a 24,00/30: 1,30/30;
 - da 24,01 a 26,00/30: 2,00/30;
 - da 26,01 a 28,00/30: 2,50/30;
 - da 28,01 a 30,00/30: 3,00/30.
4. L'incremento per due lingue non potrà superare, cumulativamente, il punteggio di 4,5/30.

Articolo 13

Documentazione da produrre

1. All'atto della presentazione per la frequenza del corso allievi marescialli, i militari di cui all'articolo 3, lett. b., utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso, dovranno presentare, pena l'esclusione dal concorso, la documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultante dalla documentazione personale, ovvero dichiarazione sostitutiva.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento di inclusione in graduatoria e sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per le

violazioni previste e punite dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia, nonché quelle di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Articolo 14 ***Spese di viaggio***

1. Per la partecipazione alle prove/accertamenti previsti dal bando, i candidati dovranno essere iscritti sul memoriale di servizio informatizzato con la dizione "concorso per esami", specificando nella parte descrittiva il concorso al quale partecipano. I militari che per partecipare al concorso si dovranno recare fuori dall'ordinaria sede di servizio dovranno essere muniti di certificato di viaggio per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi concorsuali, l'espletamento delle prove/accertamenti ed il rientro alle sedi di servizio. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si presenteranno senza giustificato motivo alle prove/accertamenti o saranno espulsi dagli stessi.
2. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione della prova scritta, degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, dell'esame orale e dell'esame facoltativo di lingua, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e dovranno indossare l'uniforme, salvo coloro autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di giacca e cravatta.

Articolo 15 ***Commissioni***

1. Con successivi decreti del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o da autorità da lui delegata, saranno nominate:
 - a) Commissione esaminatrice per la valutazione della prova preliminare, per la prova scritta attinente ai servizi d'istituto, per la prova orale, per l'esame facoltativo di lingue straniere e per la formazione delle graduatorie;
 - b) la Commissione tecnica (collegio medico) per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) la Commissione tecnica per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.Le commissioni tecniche di cui alle precedenti lettere b) e c), sono previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, come risulta sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
 - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
 - un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
 - un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto.Qualora il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulti superiore a 1.000 (mille), per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati potranno essere nominate con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o persona da lui delegata, apposite sottocommissioni che, unico restando il presidente di cui al precedente comma 2, primo alinea, saranno così composte:
 - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
 - un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
 - un maresciallo Aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri o maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, segretario senza diritto al voto.La commissione, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta può avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, nominato su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. La Commissione tecnica (collegio medico) del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - due ufficiale superiori medici dell'Arma dei Carabinieri, il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano, con funzioni di presidente;
 - un ufficiale medico inferiore dell'Arma dei Carabinieri, con funzioni di segretario.Detta Commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
4. La Commissione tecnica del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
 - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta Commissione si avvarrà del contributo tecnico specialistico di personale del Centro nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 16.

Graduatorie finali di ammissione al corso

1. I concorrenti giudicati idonei alla prova orale di cui al precedente articolo 11, saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera a), in tre distinte graduatorie finali di merito di ammissione al corso, la prima per i Brigadieri Capi, la seconda per i Brigadieri ed i Vicebrigadieri e l'ultima per gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante della media aritmetica dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta di cui al precedente articolo 8 ed in quella orale di cui al precedente articolo 11, maggiorata dai seguenti incrementi:
 - a. per la durata e la qualità del servizio prestato: fino ad un massimo di 2,5/30, così ripartito:
 - 1,039/30 ai concorrenti che abbiano retto, per almeno 30 giorni continuativi e senza demerito, il comando di stazione carabinieri;
 - 0,0005/30, fino ad un massimo di 0,7305/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato "superiore alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
 - 0,001/30, fino ad un massimo di 1,461/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato "eccellente" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
 - b. per l'esame facoltativo di lingua estera: i punteggi indicati al precedente articolo 12;
 - c. per il titolo di studio: 0,5 punti per la laurea magistrale/laurea di secondo livello o titolo equivalente (durata corso 4, 5 o 6 anni), 0,3 punti per la laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente (durata corso 3 anni);
 - d. per decorazioni e benemeritenze: fino ad un massimo di 2,50/30, così ripartito:
 - 2,50/30 per la medaglia d'oro al valore militare;
 - 2,30/30 per la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
 - 2,10/30 per la medaglia d'argento al valore militare;
 - 1,90/30 per la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
 - 1,70/30 per promozione straordinaria per merito di guerra;
 - 1,50/30 per la medaglia di bronzo al valore militare;
 - 1,30/30 per la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
 - 1,15/30 per la medaglia d'oro al valore civile;
 - 1,00/30 per la medaglia d'argento al valore civile;
 - 0,85/30 per la medaglia di bronzo al valor civile;
 - 0,75/30 per la croce al valor militare, la croce al merito di guerra, la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito Aeronautico;
 - 0,65/30 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito Aeronautico;
 - 0,55/30 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito aeronautico;
 - 0,45/30 per promozione straordinaria per meriti eccezionali o benemeritenze d'istituto;
 - 0,35/30 per anno o frazione di campagna di guerra, encomio solenne, attestato di pubblica benemeritenza rilasciato quale ricompensa al valor civile (legge 2 gennaio 1958, n.13).
3. I titoli di cui al precedente comma 2 saranno valutati ai fini della maggiorazione di punteggio solo se:
 - a. posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b. dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, limitatamente a quelli delle lettere c. e d., mentre quelli indicati alla lettera a. verranno acquisiti dalla documentazione personale.

Il titolo di studio, qualora non trascritto, può essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identità del concorrente.
4. Gli idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e collocati preliminarmente, fino a copertura dei posti riservati di cui all'articolo

2, nelle rispettive graduatorie. I rimanenti candidati riservatari (in possesso dell'attestato di bilinguismo) verranno inseriti nelle graduatorie di appartenenza direttamente nell'ordine spettante in funzione del punteggio riportato, al pari degli idonei non riservatari. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di sostituzione.

5. A parità di punteggio, fatte salve le riserve di posti indicate al precedente articolo 2, sarà data precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attività di servizio, al candidato avente maggior anzianità di grado, maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei Carabinieri, al candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli. In caso di ulteriore parità è preferito l'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.
6. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, pena il mancato riconoscimento, gli aspiranti che hanno chiesto di beneficiare della riserva di posti di cui al precedente articolo 2 dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, qualora non trascritto a matricola, l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752.
7. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
8. Le graduatorie generali di merito formate dalla Commissione esaminatrice, trasmesse dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale.
9. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso 6° corso annuale allievi marescialli del ruolo ispettori, secondo l'ordine delle distinte graduatorie, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente articolo 2. I posti eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2. Al termine della compensazione, ulteriori posti rimasti scoperti saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al 14° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori 2009-2011, indetto in pari data con distinto decreto.

Articolo 17.

Accertamento dei requisiti

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare tramite il Centro Nazionale di Selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti.

Articolo 18.

Esclusioni

L'Amministrazione della difesa può, con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di autorità da questi delegata, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al 6° corso annuale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Articolo 19

Presentazione al corso

1. Il 6° corso annuale - che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri - avrà inizio entro la fine del 2009 presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma)

2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatarci e sostituiti dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o autorità delegata, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei ma non utilmente collocati nella medesima graduatoria o, in mancanza, con altri candidati idonei delle altre graduatorie, nell'ordine stabilito all'articolo 1, comma 2. Analogamente si dovrà procedere per la sostituzione dei concorrenti di cui alla riserva di posti prevista dall'articolo 2. La Direzione Generale per il Personale Militare, o autorità delegata, potrà, comunque, autorizzare gli aspiranti – per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite il Comando di appartenenza – a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data di inizio del corso.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Articolo 20 ***Nomina a maresciallo***

Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati marescialli e destinati secondo le modalità all'epoca vigenti.

Articolo 21 ***Trattamento dei dati personali***

4. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nel *Giornale Ufficiale della Difesa*.

Roma, 27 giugno 2008

f.to **Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI**

PROVA SCRITTA SUI SERVIZI DI ISTITUTO
--

TECNICA PROFESSIONALE:

- Premessa al Regolamento Generale dell'Arma.
- Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri:
 - . organizzazione addestrativa;
 - . organizzazione tecnico-scientifica.
- Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri:
 - . organizzazione territoriale;
 - . organizzazione speciale.
- Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri:
 - . organizzazione mobile;
 - . compiti militari dell'Arma;
 - . attività di soccorso.
- Trattamento elettronico delle informazioni.
- Il servizio istituzionale.
- Accertamenti dei reati ed investigazioni di Polizia Giudiziaria - ricerca ed arresto dei catturandi - custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza.
- Servizio di vigilanza negli abitati, fuori dai centri abitati - posti di blocco - servizio di polizia stradale - servizio di squadriglia.
- Servizio di assistenza.
- Servizio di traduzione, accompagnamento e di scorta a corpi di reato.

PROVA ORALE

I. STORIA CONTEMPORANEA

- L'Europa e l'Italia alla vigilia del '48: l'assetto politico e territoriale dell'epoca; le ipotesi politiche di Mazzini, Gioberti e Cattaneo; sviluppo e conclusione della prima guerra d'indipendenza.
- La seconda guerra d'indipendenza: politica interna ed estera del Cavour (patti di Plombières); fasi e sviluppo della seconda guerra d'Indipendenza.
- L'Italia dal 1861 alla caduta della "Destra storica": proclamazione del Regno d'Italia e organizzazione del nuovo Stato; la Destra e la sua politica; la questione romana: la "breccia di Porta Pia" e la legge delle "guarentigie"; la terza guerra d'Indipendenza.
- Il Depretis e le sue riforme: la sinistra al potere; Depretis e le sue riforme; la politica estera italiana e l'espansionismo coloniale.
- L'età Giolittiana; evoluzione e rivoluzioni nel mondo nel secondo cinquantennio del secolo XIX: caratteri e realizzazioni della politica Giolittiana; la politica estera; evoluzioni e rivoluzioni nel mondo nel secondo cinquantennio del secolo XIX.
- La prima guerra mondiale: lo scoppio e la prima fase del conflitto; l'intervento italiano a fianco dell'Intesa; operazioni militari sul fronte italiano; il crollo della Russia; fine del conflitto e trattati di pace.
- La Germania dalla repubblica di Weimar e la costituzione del terzo Reich: la Repubblica di Weimar; Hitler ed il Terzo Reich.
- L'Italia tra le due guerre: la crisi dello Stato liberale; l'avvento del fascismo; conseguenze della marcia su Roma; le tappe fondamentali della politica estera; i Patti lateranensi.
- L'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America tra le due guerre: la crisi economica del '29 e le sue ripercussioni negli stati europei e negli U.S.A.; Roosevelt e la politica del new deal; la dittatura di Stalin, i piani quinquennali in economia.
- L'Europa verso la seconda guerra mondiale: la politica della Germania; l'atteggiamento dell'Europa e dell'Unione Sovietica nei confronti della politica di Hitler; l'Asse Roma-Berlino-Tokio.
- La seconda guerra mondiale: i fronti delle operazioni militari; la caduta del fascismo e l'8 settembre 1943.
- L'Italia nel secondo dopo guerra. Dalla proclamazione della Repubblica agli anni del centro-sinistra: Referendum istituzionale e proclamazione della Repubblica Italiana; il piano Marshall; gli anni della ricostruzione; il Patto Atlantico; riforme economiche; bilancio dell'industria e riforma agraria: Cassa per il Mezzogiorno; conseguenze economiche e sociali dell'industrializzazione: gli anni del miracolo economico.
- La "guerra fredda". La suddivisione del mondo in blocchi contrapposti: significato dell'espressione 'guerra fredda'; divisione della Germania; l'Europa e le organizzazioni sovranazionali.
- Il tramonto del colonialismo e la nascita dei paesi nuovi: la Repubblica cinese, l'indipendenza dell'India, le guerre di Corea e del Vietnam, il conflitto arabo-israeliano.

II. GEOGRAFIA

- Caratteristiche fisiche generali dell'Italia: confini, mari, coste, isole.
- Orografia, idrografia e clima: Alpi, Appennini, fiumi, laghi, clima.
- Divisioni storiche ed amministrative.
- Distribuzione ed evoluzione dinamica della popolazione.
- Le attività estrattive, le industrie manifatturiere, i commerci e le attività terziarie.
- Caratteristiche strutturali e produzioni dell'agricoltura e delle foreste.
- L'allevamento e la pesca.
- Le comunicazioni.
- L'Europa Occidentale: generalità, Francia; Belgio Olanda e Lussemburgo; Gran Bretagna e Irlanda.
- L'Europa Centrale e Settentrionale: generalità; Danimarca; Repubblica Federale di Germania; Stati della Regione Alpina; Europa Settentrionale; Stati Scandinavi.
- Europa Meridionale: generalità; gli Stati della Regione Iberica; gli Stati della Regione Balcanica.
- Europa Centro Orientale: generalità; gli Stati della Regione Polacca; gli Stati della Regione Danubiano-Carpatica.
- Stati non Europei del bacino Mediterraneo: Asia Mediterranea; Africa Mediterranea.

III. TECNICA PROFESSIONALE

- Premessa al regolamento Generale dell'Arma.
- Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri:
 - . organizzazione addestrativa;
 - . organizzazione tecnico-scientifica.
- Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri:
 - . organizzazione territoriale;
 - . organizzazione speciale.
- Ordinamento dell'Arma dei Carabinieri:
 - . organizzazione mobile;
 - . compiti militari dell'Arma;
 - . attività di soccorso.
- Trattamento elettronico delle informazioni.
- Il servizio istituzionale.
- Accertamenti dei reati ed investigazioni di Polizia Giudiziaria - ricerca ed arresto dei catturandi - custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza.
- Servizio di vigilanza negli abitati, fuori dai centri abitati - posti di blocco - servizio di polizia stradale - servizio di squadriglia.
- Servizio di assistenza.
- Servizio di traduzione, accompagnamento e di scorta a corpi di reato.

IV. ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO

- Concetto di Stato. Forme di Governo.
- La Costituzione italiana: l'Assemblea Costituente; caratteristiche fondamentali della Carta Costituzionale; struttura, diritti e doveri dei cittadini.
- La Costituzione italiana: ordinamento della Repubblica; gli organi e le funzioni costituzionali.
- Il Presidente della Repubblica: elezioni; poteri; responsabilità.
- La Corte Costituzionale: composizione; funzioni.
- Il Parlamento: composizione; funzioni.
- Il Governo: composizione; funzioni; attività normativa.
- La Magistratura: funzione giudiziaria, giurisdizione; Consiglio Superiore della Magistratura.
- L'amministrazione dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi periferici e loro funzioni.
- Le autonomie locali: regioni, province e comuni.
- La tutela del cittadino nei riguardi della Pubblica Amministrazione: nozioni generali; organi e funzioni.
- La Comunità Europea e il Consiglio d'Europa: organi e funzioni.

V. DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE

- Il reato ed i suoi elementi: l'imputabilità, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena:
 - . il tentativo (cenni);
 - . concorso di persone nel reato (cenni);
 - . concorso di reati (cenni).
- Principali delitti contro le Personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia.
- Principali delitti contro l'incolumità pubblica, la fede pubblica, la persona ed il patrimonio.
- Principali contravvenzioni.
- Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
- Legislazione in materia elettorale (cenni).
- Legge sulla stampa (cenni).
- La funzione giurisdizionale dello Stato: giurisdizione e processo penale; i diritti della difesa.
- I soggetti pubblici del procedimento: Giudice; P.M. e Polizia Giudiziaria;
- Il giudice: competenze per materia, per territorio e le modifiche della competenza per ragioni di connessione, l'ufficio del P.M., ufficiali ed agenti di P.G..
- L'organizzazione della P.G.: subordinazione della P.G.; gli atti di P.G.; la notizia del reato nelle sue varie forme.
- Provvedimenti restrittivi della libertà personale.

- Il modello ordinario del processo penale: le indagini preliminari; l'archiviazione; l'esercizio dell'azione penale; la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare; il giudizio.
- Le indagini preliminari: la fase investigativa; organi delle indagini e loro caratteristiche; il P.M. e la P.G.; il G.I.P. e l'incidente probatorio.
- Il diritto penale militare:
 - . il reato e le pene militari;
 - . i principali reati militari contro la fedeltà e la difesa militare;
 - . principali reati contro il servizio e la disciplina militare.

VI. DIRITTO E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

- Gli elementi del traffico (cenni).
- Disposizioni generali e sfera di applicazione del Codice della Strada.
- Guida dei veicoli: requisiti fisici; psichici e morali; documenti necessari per la guida dei veicoli a motore.
- Norme di comportamento.
- Servizi di polizia stradale.
- Testo Unico delle Leggi sulle tasse automobilistiche.
- Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei conducenti di veicoli a motore.

VII. TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- L'organizzazione nazionale ed internazionale di polizia criminale (cenni): il servizio di identificazione.
- Il sopralluogo: rilievi tecnici sul luogo del reato; tecnica del repertamento e della confezione dei corpi del reato.
- Tecnica delle perquisizioni.
- Gli stupefacenti.
- Nozioni di tecnica criminale.
- Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.
- Le indagini indirette.
- Il servizio delle ricerche.

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

SCRITTA:
(durata massima un'ora)

Test scritto con domande a risposta multipla nella lingua prescelta.

Durante lo svolgimento non sarà consentito l'uso di alcun ausilio didattico.

ORALE:
(durata massima 20 minuti)

- lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi;
- breve conversazione su argomenti di carattere generale.

